

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ITALIAN LINERS" PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO DELLE NAVI PASSEGGERI ITALIANE

TITOLO I

Denominazione – sede

Articolo 1

E' costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione culturale denominata "ITALIAN LINERS HISTORICAL SOCIETY", senza finalità di lucro, che riunisce tutti i cittadini che volontariamente intendono perseguire gli scopi enunciati dal presente Statuto.

L'Associazione ha sede presso il Grand Hotel Savoia Excelsior Palace in Riva del Mandracchio n. 4, 34124 Trieste.

TITOLO II

Scopo – Oggetto

Articolo 2

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha fini di lucro e ha come scopo: lo studio e l'archiviazione di documentazione storica riguardante la marina mercantile in genere, in particolare le navi passeggeri di linea e da crociera; la digitalizzazione dei documenti e la loro messa in rete; l'allestimento di mostre e l'organizzazione di conferenze, incontri di studio e analoghi eventi; la pubblicazione di studi, libri, riproduzione di documenti, in ogni formato; la gestione di blog e dei social network inerenti le attività sopra elencate.

Articolo 3

Per il raggiungimento delle finalità definite all'articolo 2 l'Associazione potrà collaborare con enti e privati in possesso di materiale rilevante agli scopi dell'associazione, facilitandone la fruizione pubblica.

TITOLO III

Soci

Articolo 4

Il numero dei soci è illimitato e possono essere di varia nazionalità. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, maggiori di età, le Società e gli Enti che ne condividono gli scopi e che si impegnano a realizzarli.

Articolo 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta e attenersi al presente statuto, osservarne i regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

All'atto dell'ammissione da parte del Consiglio Direttivo, il richiedente acquista a ogni effetto la qualifica di socio, che sarà intrasmissibile. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 6

La qualifica di socio dà diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
-
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
-
- godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti a:

- osservare lo Statuto, il regolamento organico e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
-
- versare la quota associativa.

Articolo 7

I soci sono tenuti a versare una quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo, e qualora superiore a 100 € annui la decisione dovrà essere ratificata dall'assemblea che approva il bilancio. In tutti i casi la quota non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi sono intransmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV

Recesso – Esclusione

Articolo 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o in caso di decesso dell'associato.

Articolo 9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

1. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- 2.
3. che si renda moroso del versamento del contributo annuale, per oltre 6 mesi;
- 4.
5. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- 6.
7. che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

Articolo 10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere motivate e comunicate ai soci destinatari per iscritto, a eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'art. 9.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci, che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V

Fondo Comune

Articolo 11

L'Associazione trae le risorse economiche per la propria gestione e per lo svolgimento delle proprie attività da:

1. quote e contributi degli associati;
- 2.
3. erogazioni liberali degli associati o da terzi.
- 4.
5. vendita di gadget e pubblicazioni relativi all'attività sociale.

Il fondo comune, costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo (da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione) non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire tra gli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo riconoscimento di eventuali rimborsi spese o compensi di natura occasionale derivanti dall'organizzazione di eventi o manifestazioni.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Esercizio sociale

Articolo 12

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli

associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI

Organi dell'Associazione

Articolo 13

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea degli associati
- 2.
3. il Consiglio Direttivo
- 4.
5. il Presidente
- 6.
7. il Collegio dei Revisori dei Conti

Assemblee

Articolo 14

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante comunicazione e-mail, o in mancanza di casella mail mediante posta ordinaria al domicilio del socio, almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

Articolo 15

L'Assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio consuntivo;
- 2.
3. procede alla nomina delle cariche sociali;
- 4.
5. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione, riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- 6.
7. approva gli eventuali regolamenti;
- 8.
9. Ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, facendone richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Articolo 16

Nelle Assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto di voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

In prima convocazione l'Assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'Assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita a prescindere dal numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle Assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta di voti, per tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 17

L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti. La maggioranza dell'assemblea che delibera sulla liquidazione dell'associazione deve rappresentare anche la maggioranza dei soci aventi diritto di voto, anche se non presenti in assemblea.

Articolo 18

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Consiglio Direttivo

Articolo 19 Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri, scelti fra gli associati. I componenti del Consiglio restano in carica, e sono rieleggibili, fino a revoca o loro dimissioni. Il Consiglio elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario e il Cassiere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, postale o elettronica, da spedirsi o consegnare non meno di quattro giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una comunicazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Al Consiglio spetta fra l'altro, a titolo esemplificativo:

1. curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- 2.
3. redigere il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario;
- 4.
5. predisporre i regolamenti interni;
- 6.
7. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- 8.
9. deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- 10.
11. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione;
- 12.
13. affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri.

Articolo 20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Presidente

Articolo 21

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 20 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 22

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 23

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da 3 membri, scelti fra gli associati. I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio controlla la veridicità e la correttezza del rendiconto annuale e relaziona agli associati, nell'assemblea di approvazione del bilancio, in merito ai suoi accertamenti.

TITOLO VII

Scioglimento

Articolo 24

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione.

Articolo 25

In caso di scioglimento dell'associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano finalità analoga oppure a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996 n. 662.

Norma finale

Articolo 26

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.